

La legge 247 del 2007, ha previsto che venga costituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia, una Commissione¹³, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, tenendo conto di una serie di elementi:

- a) le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
- b) l'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
- c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

La prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione è comunque fissata al 1° gennaio 2010, mentre la revisione sarà realizzata su base triennale.

L'anticipo della revisione era uno degli aspetti presi in considerazione della Corte per mantenere l'equilibrio della spesa pensionistica nel medio-lungo periodo e per evitare una forte discriminazione per i nuovi pensionati che si trovano ad impattare l'applicazione dei coefficienti revisionati senza aver potuto godere di un trattamento più favorevole assicurato nel periodo precedente. E' in fondo la situazione che si determinerà al 1° gennaio 2010 quando particolarmente brusco sarà il passaggio ai nuovi coefficienti rispetto a quelli in vigore dal 1995 al 31 dicembre 2009.

L'accenno fatto all'individuazione di interventi di "politica attiva del lavoro" in grado di assicurare un tasso di sostituzione, al netto della fiscalità, "non inferiore al 60 per cento" è segno di consapevolezza delle dirette conseguenze della revisione dei coefficienti, ma è un obiettivo non ancora supportato dall'individuazione di strumenti idonei a raggiungerlo.

Va anche detto che la nuova norma poggia sull'intervento già effettuato sulle "pensioni basse", con l'articolo 5 del DL n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007¹⁴ e che sono previsti:

- aumenti, dal 2008, per le pensioni assistenziali tramite l'istituto delle maggiorazioni sociali;
- il potenziamento, sempre dal 2008, del sistema di adeguamento delle pensioni alla dinamica dei prezzi: per le fasce di importo da 3 a 5 volte il minimo la percentuale di adeguamento al tasso di inflazione è elevato dal 90 per cento al 100 per cento; nonché altri interventi perequativi.

Con estrema attenzione va infine considerata la previsione di una verifica, con cadenza decennale della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico, con le parti sociali.

¹³ Composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

¹⁴ Essi prevedono per i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni e percettori di redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo (8.504 euro annui nel 2007) un'erogazione aggiuntiva, in concomitanza con la tredicesima mensilità, per un ammontare pari a 420 euro nel 2008 (327 per il 2007) ridotto o aumentato del 20 per cento per anzianità contributive, rispettivamente, inferiori a 15 anni o superiori a 25 (rispettivamente, 18 e 28 per gli autonomi);

Si tratta di un tema complesso ed una verifica dell'intero sistema, fissata ad un decennio, in considerazione dell'effettiva applicazione degli stessi nuovi coefficienti di trasformazione non prima del 2010, appare piuttosto problematica, pur essendo certamente un intervento condivisibile.

1.3. La riorganizzazione e razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici

Un profilo di grande importanza per la "Previdenza pubblica" è costituito dalla "riorganizzazione e razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici".

Si tratta di una questione piuttosto datata che ha portato alla riforma, attualmente vigente, recata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, mentre contestualmente venivano disciplinate le cosiddette "Casse private" con il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Con il d.lgs. n. 479/1994, gli enti previdenziali pubblici sono stati profondamente riorganizzati ed una della peculiarità consiste nell'introduzione di un modello di *governance* fondato sulla netta separazione tra le funzioni d'indirizzo e vigilanza e quelle di gestione, con l'attribuzione delle prime ad un Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza (CIV) e delle seconde al Consiglio d'Amministrazione e al Direttore generale.

Si è avuto, in tale contesto, un forte accorpamento degli Enti previdenziali del settore pubblico, realizzato con l'istituzione dell'INPDAP, che ha riunito ENPAS, INADEL, ENPDEP, per poi incorporare, ai sensi della legge n. 335/1995, le Casse di previdenza degli enti locali amministrate dalla Direzione provinciale del Tesoro (CPDEL, Cassa Sanitari, Cassa Insegnanti d'asilo, Cassa Ufficiali giudiziari).

La grande concentrazione in un unico Istituto di tante gestioni dalle caratteristiche strutturalmente diverse non è stata priva di problemi, tanto è vero che, dopo una iniziale sperimentazione, non positiva, si è tornati a bilanci distinti per le diverse gestioni:

- gestioni pensionistiche: Cassa trattamenti pensionistici statali (CTPS), Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa pensioni sanitari (CPS), Cassa pensioni insegnanti d'asilo (CPI), Cassa pensioni ufficiali giudiziali (CPUG);
- gestioni previdenziali: Fondo previdenza dipendenti civili e militari dello Stato (ENPAS), Gestione previdenziale dipendenti enti locali (INADEL);
- gestione credito e attività sociali: Prestazioni creditizie e sociali a tutti gli iscritti;
- gestione assicurazione sociale vita: E.N.P.D.E.P. per i dipendenti degli enti pubblici.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 69, Capo 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il bilancio dell'INPDAP si è conformato al principio dell'unicità della gestione economico-finanziaria e quindi, non più distinto in bilanci separati per le singole gestioni amministrate.

Lo schema di bilancio 2006 è strutturato secondo l'assetto contabile previsto dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e dalle linee organizzative dettate dal d.lgs. n. 165/2001.

I risultati, relativi al consuntivo 2006, quali emergono dalla Relazione della Corte dei conti approvata con la Determinazione 24/08, sono, in sintesi, i seguenti:

<i>(in milioni di euro)</i>		
RISULTATI GESTIONALI	2005	2006
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO (COMPETENZA)	-2.052,5	-338,9
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO (CASSA)	17.727,7	18.933,5
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-427,6	1.492,2
PATRIMONIO NETTO	20.996,5	22.488,7
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.901,4	16.592,1

Il risultato di amministrazione pari a 16.592,1 milioni, evidenzia la tendenza alla diminuzione dopo alcuni esercizi di crescita. Tuttavia, il decremento rispetto al 2005 risulta di gran lunga più contenuto rispetto all'erosione comportata dall'esercizio 2005 sulla consistenza 2004. Detto avanzo di amministrazione è costituito dalla sommatoria dell'avanzo di amministrazione 2005 (16.901,4 milioni), del disavanzo di competenza 2006 (-338,9 milioni) e dal saldo differenziale dei residui (29,6 milioni).

La relazione della Corte sull'Ente ha evidenziato come, siano aumentate, in termini significativi, per 5.356 milioni nella misura del 10 per cento rispetto al 2005, le entrate correnti, che raggiungono 56.386 milioni (di cui 55.298 di entrate contributive), tale risultato ha permesso di compensare sia l'incremento delle spese correnti (che raggiungono 54.822 milioni), che quello delle spese in conto capitale (2.584), registrando comunque un disavanzo, nella misura di 339 milioni, dovuto in gran parte al risultato negativo di ben 1.700 milioni della gestione del credito agli iscritti, solo parzialmente compensato dagli effetti residuali della cartolarizzazione dei crediti 2003.

Gestione finanziaria di competenza

<i>(in milioni di euro)</i>			
	2005	2006	Var. percentuale 2006/2005
Parte Prima-Entrate			
Entrate correnti	51.030	56.386	10
E. contributive	50.461	55.298	10
E. derivanti da trasferimenti correnti	177	577	226
a) Trasferimenti dal bilancio dello Stato	54	388	619
b) Altri trasferimenti enti cop. Assic.	123	189	54
Altre entrate	392	511	30
Entrate in c/ capitale e per accessioni di prestiti	777	681	-12
Alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	762	665	-13
Trasferimenti in conto capitale	10	10	0
Accessioni di prestiti	5	6	20
Entrate per partite di giro	11.988	12.221	2
Totale delle entrate	63.795	69.288	9
Parte Seconda-Spesa			
Spese correnti	51.592	54.822	6
Spese istituzionali	50.382	53.443	6
Spese in c/capitale ed istituzione mutui ed anticipazioni	2.268	2.584	14
Spese in conto capitale	2.260	2.575	14
Estinzioni di mutui ed anticipazioni	8	9	13
Spese per partite di giro	11.988	12.221	2
Totale delle spese	65.848	69.627	6
Parte terza-Differenziali			
Avanzo o Disavanzo (-) di parte corrente	-561	1.564	
Avanzo o Disavanzo (-) in c/capitale	-1.491	-1.903	
Avanzo o Disavanzo (-) competenza	-2.052	-339	

La riorganizzazione del 1994 aveva toccato in misura minore l'INPS che aveva incorporato il Servizio Contributi Agricoli Unificati – SCAU ed in epoca successiva, l'INPDAl, a causa della crisi patrimoniale dell'Ente, che non era riuscito ad assicurare le riserve previste dal d.lgs. n. 509/1994 per perfezionare il percorso che avrebbe portato alla sua privatizzazione (ed ove ciò fosse avvenuto, all'inevitabile commissariamento).

Sull'INPS si è appuntata l'attenzione dei sostenitori della tesi dell'incorporazione in questo ente (il cosiddetto "Super INPS") di INPDAP ed ENPALS, tesi che nel Documento della Commissione Parlamentare controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, approvato nella seduta del 17 ottobre 2007, non ha avuto un particolare favore in considerazione della preferenza accordata alla possibile creazione di due "Poli" tra loro distinti, di cui uno previdenziale e l'altro rivolto al diritto alla salute e sicurezza del lavoro, soluzione sulla quale si tornerà in seguito.

Per quanto attiene a questo Ente, vanno richiamate le considerazioni svolte nella Relazione della Corte dei conti approvata con la Determinazione 24/08.

Il risultato economico dell'esercizio 2006, pari a 1.258 milioni di euro, registra una contrazione di 775 milioni rispetto ai 2.033 milioni del 2005.

Tale flessione va attribuita essenzialmente all'aumentata incidenza, nel 2006, delle prestazioni (+5.563 milioni di euro, passate da 176.807 milioni a 182.370 milioni pari ad un incremento del 3,1 per cento). Le entrate contributive hanno, a loro volta, mostrato un incremento del 4,3 per cento (+5.041 milioni, passate da 116.764 milioni a 121.805 milioni).

Dal punto di vista finanziario il risultato dell'esercizio 2006 presenta un sensibile miglioramento: 2.760 milioni (di cui 3.687 di parte corrente e -927 di parte capitale) rispetto al risultato negativo di -431 milioni del 2005.

Un aspetto interessante è dato dalla circostanza che detti risultati positivi siano stati realizzati senza l'apporto delle operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi (4.999 milioni nell'esercizio 2005).

In termini di cassa, la situazione si presenta rovesciata rispetto all'esercizio 2005 che aveva evidenziato un avanzo di cassa di 5.261 milioni. Infatti, nel 2006, si è registrato un fabbisogno finanziario netto di 5.062 milioni alla cui copertura si è provveduto ricorrendo alle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali per 7.825 milioni.

Il ricorso alla predetta anticipazione, oltre a coprire il fabbisogno netto, ha consentito di rimborsare 182 milioni (rispetto ai 5.700 milioni del 2005) di anticipazioni ricevute negli anni precedenti e di incrementare le giacenze di cassa dell'Istituto di 2.581 milioni (2.407 nel 2005).

I trasferimenti in discorso sono legati alle prestazioni assistenziali dell'INPS, che sono a carico del bilancio dello Stato.

La relativa imputazione disposta con la finanziaria, non determina in termini di cassa alcuna variazione netta, ma realizza - per la parte utilizzata delle anticipazioni (182 milioni) - la definitiva imputazione di somme trasferite dallo Stato alle voci di bilancio dell'INPS per le diverse attività assistenziali svolte dallo stesso.

La situazione patrimoniale netta dell'Ente, complessivamente considerata, passa da 24.282 milioni di euro del 2005 a 25.540 milioni del 2006.

I residui attivi ammontano a 68.225 milioni, (di cui 34.205 milioni per crediti contributivi ceduti), con un incremento di 8.196 milioni rispetto al 2005, mentre i residui passivi ammontano

a 65.839 milioni, (di cui 45.877 milioni per anticipazioni dello Stato), con un incremento di 7.644 milioni rispetto all'anno precedente. In particolare il debito complessivo verso lo Stato, al netto delle giacenze di Tesoreria e dei conti correnti postali, si attesta a 18.731 milioni, rispetto ai 13.731 milioni del consuntivo 2005.

L'attenzione ai due Enti citati è certamente ancor più marcata in un contesto di razionalizzazione che doveva essere realizzato in ottemperanza al cosiddetto "Ordinamentale Lavoro", la legge 17 maggio 1999, n. 144, dal quale erano scaturiti i due decreti legislativi, 81/2000 sugli LSU e 38/2000 concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma non l'atteso provvedimento sulla Riforma degli Enti previdenziali.

La legge-delega sulla "Riforma previdenziale" 23 agosto 2004, n. 243 ha ovviamente riproposto tale tema, nella prospettiva di assicurare una maggiore efficienza del sistema previdenziale ed una riduzione dei costi gestionali.

Attualmente, la legge n. 247/2007, prevede nei commi dal 7 all'11 dell'art. 1, la razionalizzazione¹⁵, mirata ai risparmi di spesa oltre che alla migliore efficienza ed efficacia del sistema previdenziale, risparmi stimati in 3,5 miliardi di euro, nell'arco di un decennio.

In considerazione dei precedenti tentativi che non hanno avuto esito, vanno espresse perplessità sulla possibilità concreta di realizzare tali risparmi, anche perché non è stato presentato dal Governo, anche a causa della "Crisi" e dello scioglimento anticipato delle Camere, entro il termine previsto di un mese dall'entrata in vigore della legge, un apposito Piano industriale.

Si è dunque allo stato dell'analisi delle prospettive possibili che si sostanziano in tre ipotesi, attualmente sul tappeto:

- a) Super-INPS, con l'accorpamento nell'INPS degli altri enti come l'INPDAP e l'ENPALS. Tale soluzione (un unico ente previdenziale), di difficile realizzazione, non ha trovato il favore né delle forze politiche né delle forze sociali, né degli enti previdenziali pubblici.
- b) Due poli (assicurativo e previdenziale), che rispecchia una distinzione per materia.
- c) *Super-Holding*, soluzione che consentirebbe agli enti previdenziali di mantenere l'identità giuridica e quindi la loro specificità.

Al riguardo, si è già fatto cenno al Documento (del 17 ottobre 2007) della Commissione Parlamentare che si è espressa, rispetto alle altre due ipotesi sul tappeto, per la seconda, mentre forti perplessità ha suscitato la prima che si fonda sulla mera unificazione dei due grandi enti previdenziali (INPS e INPDAP), in quanto oltre alle difficoltà che comporterebbe (si è già sottolineato quanto si sia rivelata problematica l'unificazione delle gestioni dei dipendenti pubblici in INPDAP), non si realizzerebbero proprio quei risparmi che sembrano costituire l'obiettivo prioritario.

La soluzione dei due Poli, secondo il documento della Commissione, salvaguarderebbe la "profonda diversità" tra "previdenza" e "diritto alla salute ed alla sicurezza del lavoro", evitando tutte le questioni che comporterebbe l'unificazione tra i due enti.

Nel "Polo della salute e della sicurezza del lavoro", confluirebbero INAIL, IPSEMA, ISPESL, mentre nel "Polo previdenziale" dovrebbero confluire l'INPS, l'INPDAP, l'ENPALS, l'IPOST, L'ENAM.

¹⁵ Nel quadro di un più ampio disegno di revisione organizzativa della Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

Ciò non toglie che vadano messi in evidenza taluni settori comuni negli Enti che motivano la creazione di sinergie e ciò vale per i servizi dell'avvocatura, la gestione del sistema informatico e la gestione del patrimonio immobiliare.

Nel caso dell'avvocatura, nell'ambito del contratto collettivo, già esiste una disciplina comune per i professionisti degli Enti e quindi, una tale scelta potrebbe limitare il ricorso, dalla Corte stigmatizzato, a professionisti esterni, con la conseguente mortificazione della categoria. Analogo discorso vale per la gestione patrimoniale, affidata anch'essa a società di "global service" con esiti economici non confortanti.

Un altro aspetto in discussione è il sistema "duale", introdotto nel 1994 ed al quale si è già fatto cenno.

Non sembra, al riguardo, in discussione l'esigenza di mantenere distinti indirizzo e vigilanza da un lato e gestione dall'altro, che va semmai, ad avviso della Corte, salvaguardato, quanto di ridurre gli organi gestionali ed, in merito, le opzioni prendono in considerazione anche l'ipotesi dell'Amministratore unico.

1.3.1. Clausola a garanzia dei risparmi di spesa

Va, infine, ricordato che esiste una previsione esplicita (art. 1, 11° comma, legge n. 247/2007) sulla destinazione delle economie che dovrebbero scaturire dal riordino e dalla riorganizzazione degli enti di previdenza e dai modelli organizzativi di gestioni unitarie delle attività strumentali.

Queste, che devono essere accertate con un apposita procedura, devono essere utilizzate, a decorrere dall'anno 2011, per la rideterminazione degli incrementi delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, dagli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per gli iscritti alla gestione separata INPS (aliquota contributiva elevata a decorrere dal 1 gennaio 2011, di 0,09 punti percentuali).

Esiste una clausola di salvaguardia, che scatta nell'ipotesi in cui non si conseguano i risparmi previsti, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'aumento di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, per gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Non può al riguardo non sottolinearsi come le conseguenze negative del piano di riorganizzazione degli Enti si ribaltino sui lavoratori che, semmai, di tale piano dovrebbero giovare.

1.4. La "totalizzazione"

L'istituto della totalizzazione¹⁶ rappresenta una conquista importante per i lavoratori che hanno avuto, per periodi anche limitati, più gestori previdenziali nella propria vita lavorativa e la Corte ne ha sottolineato l'importanza¹⁷ nelle sue relazioni al Parlamento.

¹⁶ L'istituto, inizialmente introdotto e disciplinato dall'art. 71 della l. del 23 dicembre 2000, n. 388, e dal successivo regolamento di attuazione, d.m. 7 febbraio 2003, n. 57, ha subito ulteriori correzioni a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 2 febbraio 2006, n. 42, con cui il Governo ha dato attuazione all'art. 1, 1° comma, lett. d), e 2 lett. o) della legge delega 23 agosto 2004, n. 243.

¹⁷ Secondo la stessa Corte Costituzionale (C.Cost. 198/2002), essa risponde proprio ad una «esigenza di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro, consentendo al lavoratore di cumulare, anche ai fini

Il 76° comma dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 247/2007 rende più agevole l'utilizzo della totalizzazione dei periodi assicurativi diacronici.

Attraverso tale procedimento non si prevede il trasferimento materiale delle contribuzioni già presenti in diverse gestioni nell'ultima in cui sono stati versati i contributi, ma ogni gestione liquida una quota di pensione proporzionale all'anzianità contributiva presente presso di essa, senza tener conto della dinamica che la retribuzione ha avuto successivamente.

Per questa ragione, l'operazione è priva di oneri economici a carico del lavoratore. Le gestioni pensionistiche interessate calcolano la quota di pensione di propria pertinenza – utilizzando solo periodi contributivi non coincidenti – in proporzione all'anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse.

Il pagamento della pensione è effettuato dall'INPS, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

La norma citata tende a favorire il pieno utilizzo, ai fini pensionistici, di tutti i periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa. Ciò, peraltro, ha carattere provvisorio in quanto la nuova disciplina, avente decorrenza 1° gennaio 2008, è stata adottata «nell'attesa di una complessiva riforma della disciplina della totalizzazione» che «riassorba e superi la ricongiunzione» dei periodi assicurativi.

In sintesi, quindi, tenuto conto delle modifiche introdotte:

- per coloro che accedono al pensionamento in base ai requisiti previsti nei sistemi retributivo e misto dal 1° gennaio 2008 la totalizzazione gratuita di periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni è consentita, nel rispetto delle condizioni previste nel d.lgs. n. 42/2006, per periodi contributivi di almeno 3 anni;
- per coloro che accedono al pensionamento in base ai requisiti previsti nel sistema contributivo (e, quindi, soprattutto i giovani) viene consentita la possibilità di totalizzare periodi assicurativi anche se essi hanno maturato già autonomamente il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia in una forma previdenziale.

2. Lo stato evolutivo della Previdenza complementare

Con la legge finanziaria per il 2007 è stato deciso di anticipare di un anno l'entrata in vigore della disciplina in materia di previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252/2005 per il primo gennaio 2008.

La preoccupazione di assicurare il sostegno del “Secondo pilastro” rappresentato dalla Previdenza complementare è del resto legata alla ricerca di mantenere un equilibrio tra il nuovo modello pensionistico e le prospettive previdenziali dei lavoratori più giovani.

Ma va anche perseguito l'obiettivo che i livelli delle future pensioni (previdenza obbligatoria) non scendano al di sotto di un limite socialmente accettabile¹⁸.

della misura della pensione, i contributi che, in ragione dei percorsi lavorativi intrapresi, siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali»

¹⁸ In proposito, il citato Protocollo su “Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili”, del 23 luglio 2007, ha portato, quale primo risultato (successivamente è stata emanata la legge n. 247/2007 che ha completato l'applicazione del Protocollo e sulla quale ci si è soffermati nell'analisi della Previdenza obbligatoria), con la legge 4 agosto 2007, n. 127, all'art. 5, p. 5, l'incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto dall'articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un

Il problema fondamentale, al riguardo, come è stato in precedenza evidenziato, è dato dalla diminuzione del livello dei tassi di sostituzione, che indicano il mantenimento della “soglia di benessere” nel passaggio dall’attività lavorativa al regime pensionistico.

In tale contesto è quanto mai vivo l’interesse per il tema della “Previdenza complementare” che sta vivendo momenti cruciali.

E’ stato ormai superato, infatti, il periodo (1° gennaio–30 giugno 2007) entro il quale doveva essere esercitata, in prima battuta, da parte dei lavoratori privati, la scelta esplicita di conferire la prevista quota di TFR ad uno specifico Fondo-pensione (Negoziale od Aperto, collettivo o individuale), ovvero di mantenere il TFR presso l’azienda.

Di grande importanza è la regolamentazione, prevista dallo stesso comma 765, delle modalità di espressione delle volontà del lavoratore.

In merito, sono intervenuti la deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 e la circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007 che riguarda anche il “Fondo Tesoreria”¹⁹.

Tenendo anche conto del decreto del 10 maggio 2007 con il quale viene segnato il percorso di adeguamento dei “Fondi preesistenti” alle regole generali dei Fondi aperti (collettivi e negoziali) e negoziali, al quale ha fatto seguito la deliberazione COVIP del 23 maggio, appare definito il disegno ordinamentale della Previdenza complementare.

2.1. FONDINPS

In caso di mancata dichiarazione esplicita (il cosiddetto “silenzio-assenso”) le quote di TFR vengono conferite “automaticamente” al Fondo di previdenza complementare a carattere residuale istituito presso l’INPS (c.d. FONDINPS) o ai Fondi negoziali di categoria ove esistenti.

Specifiche precisazioni in ordine a tematiche inerenti il predetto decreto sono state fornite dalla COVIP con la deliberazione 21 marzo 2007 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007), “Direttive recanti chiarimenti operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

L’INPS ha dettato le prime istruzioni operative con le circolari n. 113 del 6 agosto 2007, “Modalità per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS” e n. 120 del 19 ottobre 2007 “Aziende del settore agricolo che assumono operai: modalità per il versamento delle quote di TFR a FONDINPS”²⁰.

Con delibera del 26 luglio 2007, la COVIP ha approvato il Regolamento di FONDINPS, mentre il 30 ottobre 2007, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto 30 gennaio 2007, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane stabilito secondo lo schema previsto da medesimo articolo 38). La stessa legge, con la quale è stato convertito il DL 2 luglio 2007, n. 81 (definito dell’“extragettito”) ha recato, sempre all’art. 5 altre misure migliorative in materia pensionistica.

¹⁹ Successivamente, l’INPS ha emanato la circolare n. 105 del 17 luglio, con cui sono state disciplinate le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato e determinato la circolare n. 136 del 21 dicembre 2007, sui conguagli di fine anno 2007 dei contributi previdenziali ed assistenziali e la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 sulle misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

²⁰ Vanno ricordati anche i successivi messaggi n. 20370 del 7 agosto 2007, n. 22789 del 19 settembre 2007, n. 23735 del 1° ottobre 2007, n. 27256 del 12 novembre 2007 e n. 5859 del 7 marzo 2008.

dell'economia e delle finanze (pubblicato, in estratto, in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007), con cui è stato costituito presso l'INPS, il Comitato amministratore di FONDINPS.

Con delibera del 21 novembre 2007, la COVIP ha iscritto il Fondo all'Albo dei Fondi pensione.

Alcune questioni che riguardano la configurazione di tale Fondo, sono ancora in discussione.

In primo luogo quella che concerne l'“autonomia” del Fondo che per essere totale, alla stessa stregua degli altri Fondi pensione, dovrebbe essere assicurata da un'organizzazione totalmente distinta da quella dell'Istituto, da un bilancio autonomo e da Organi di amministrazione e controllo anch'essi distinti.

2.2. Il Fondo di Tesoreria presso l'INPS

Con la stessa legge finanziaria 2007 è stata introdotta una notevole innovazione per coloro che non intendevano conferire il TFR ad un Fondo Pensione, poiché, nel caso di azienda con più di cinquanta addetti, ai sensi dei commi 755-762 del cennato articolo unico, le quote di TFR verranno versate mensilmente dalle aziende al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile”, il cosiddetto “Fondo di Tesoreria” dell'INPS.

Su tale Fondo la Corte si è espressa in più contesti, per gli aspetti che attengono a profili di indebitamento, in quanto tale Fondo dovrebbe finanziare gli accantonamenti contenuti nell'Elenco 1 alla legge finanziaria 2007 e relativi ad un triennio, a partire dal 2007, in relazione a spese che non sempre presentano connotazioni orientate allo sviluppo, come nel disegno di legge della finanziaria erano definite.

A prescindere dal livello di finanziamento che il Fondo sarà in grado di assicurare, non va sottovalutato il riflesso che tale innovazione potrà avere sulle scelte dei lavoratori, il cui TFR non sarà più in azienda.

Il decreto, previsto dal comma 757, per l'istituzione e il funzionamento del Fondo è stato emanato il 30 gennaio 2007 ed in esso sono stati definiti i parametri dimensionali delle aziende i cui datori sono tenuti al conferimento del TFR, le categorie di lavoratori destinatari della disciplina, l'entità del contributo dovuto e delle prestazioni erogate.

Nella presente relazione si offre comunque uno “spaccato” dell'andamento del “Fondo di Tesoreria” come esso viene chiamato.

2.2.1. Le risorse del Fondo di Tesoreria

La procedura prevista dal comma 759 della finanziaria 2007 per accertare le risorse del Fondo è quella della “Conferenza di servizi”, uno strumento ormai consolidato (con le ampie modifiche recate dalla legge n. 15/2005) introdotto nell'Ordinamento dall'art. 14 della legge n. 241/1990.

La cadenza originaria della “Conferenza” era trimestrale, ma con il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 (recante Interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito in legge n. 222 del 22 novembre 2007, ha perso tale periodicità.

In realtà, i Ministeri del lavoro e dell'economia e finanze e l'INPS in riunioni mensili, tengono riunioni tecniche allo scopo di esaminare i dati parziali forniti dall'INPS²¹.

Si espongono, di seguito, gli importi parziali via via accertati nelle riunioni tecniche svoltesi nel corso del 2007.

25 giugno 2007:	2.300.000,00
23 luglio 2007:	500.667.615,00
5 settembre 2007:	2.814.538.980,00
20 settembre 2007:	3.028.785.745,00
20 novembre 2007:	3.731.337.414,00

Il 19 dicembre 2007 si è tenuta, convocata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la prima conferenza dei servizi di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 296/2006, ove, sulla base dei dati forniti dall'INPS, invitato a partecipare, sono state accertate le risorse materialmente affluite al Fondo di tesoreria a quella data (le contribuzioni pervenute non comprendevano i versamenti relativi a dicembre 2007 ed alla 13^a mensilità). L'accertamento ha avuto carattere provvisorio, essendo possibile una verifica definitiva solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'INPS per l'esercizio 2007.

La conferenza ha accertato che le risorse del Fondo ammontavano, a quella data, ad euro 3.406.782.644,00 (versamenti contributivi affluiti al netto delle prestazioni erogate), da riversare sull'indicato capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Nelle riunioni tecniche tenutesi nei primi mesi del 2008, sono state accertate le ulteriori risorse del Fondo, sulla base dei dati forniti dall'INPS e desunti dai modelli DM10 trasmessi dai datori di lavoro:

25 gennaio 2008:	4.581.623.214,00
3 marzo 2008:	1.181.017.037,00
2 aprile 2008:	1.597.574.965,00

Il 10 aprile 2008, su convocazione del Ministero dell'economia e delle finanze, si è tenuta una seconda conferenza dei servizi per l'accertamento, ancora a carattere provvisorio, delle risorse del Fondo per l'anno 2007, in riferimento alle contribuzioni all'epoca affluite e contabilmente ripartite e giacenti in Tesoreria.

La conferenza ha accertato che le risorse affluite al Fondo dal 19 dicembre 2007 (data della precedente conferenza) fino al 10 aprile 2008 ammontano ad euro 568.581.793,54.

Tale importo, sommato al montante accertato il 19 dicembre 2007 (3.406.782.644,00 euro), porta a 3.975.364.437,54 euro le risorse complessivamente affluite e contabilmente ripartite al predetto Fondo e da versare, da parte dell'INPS, sull'indicato capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Il definitivo accertamento delle risorse relative all'anno 2007 sarà possibile, come detto, in sede di rendiconto dell'INPS per l'anno 2007.

²¹ Sulla base dei modelli DM10 trasmessi dai datori di lavoro.

Per completezza di informazione, va considerato che con il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, Disposizioni urgenti in materia finanziaria (convertito in legge 3 agosto 2007, n. 127), è stata comunque disposta l'attivazione del Fondo, per le finalità previste, con anticipazioni di tesoreria nella misura del 30 per cento.²²

Con il citato decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, sono state apportate ulteriori modifiche, consentendo, sempre per gli interventi previsti nell'elenco 1 della finanziaria 2007, *“per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1”*; mentre *“per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1”*.

La Corte, al riguardo, deve sottolineare come trovino conferma le perplessità evidenziate nella relazione al Parlamento sul rendiconto 2006²³ e come il “drenaggio” dal Fondo di Tesoreria sia già attivo, anche nella evidenziata provvisorietà dei dati relativi al riempimento del Fondo.

2.3. La Previdenza complementare del settore pubblico

Un aspetto che non va trascurato per comprendere le reali prospettive della previdenza complementare è quello del completamento della disciplina di settore con la sua estensione ai dipendenti pubblici, che dovrebbe avvenire con apposito decreto legislativo, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, lettera p) della legge n. 243/2004.

In proposito, va considerato che, per quanto non sia attualmente prevista l'applicazione a tali dipendenti del d.lgs. n. 252/2005²⁴, non va sottovalutata la portata “diffusiva” di questa norma, anche perché l'ormai raggiunta definizione del sistema complessivo della contrattazione collettiva per quel che concerne l'adesione a “Fondi pensione” per i dipendenti pubblici, appunto, “contrattualizzati”²⁵, indica come l'osmosi “pubblico-privato” per quanto attiene ai

²² L'articolo 13, comma 1, ha, infatti, stabilito: “Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto articolo”.

²³ Su tale Fondo la Corte si è espressa in più contesti, per gli aspetti che attengono a profili di indebitamento, in quanto tale Fondo dovrebbe finanziare gli accantonamenti contenuti nell'Elenco 1 alla legge finanziaria 2007 e relativi ad un triennio, a partire dal 2007, in relazione a spese che in alcuni casi (le spese per la manutenzione della Difesa ad esempio) non presentano connotazioni orientate allo sviluppo, come nel disegno di legge della finanziaria erano definite.

²⁴ C.f.r. art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252/2005.

²⁵ Per quanto attiene ai Fondi pensione negoziali pubblici, la Corte ha dato certificazione positiva per la compatibilità economico-finanziaria:

- con la Del. 15/2001 per il CCNL con il quale è stato istituito il Fondo “Espero”, destinato ai dipendenti del comparto scuola, il cui riconoscimento della personalità giuridica è intervenuto con decreto del Ministro del lavoro del 22 giugno 2004; ha raggiunto le 80.000 adesioni ad inizio 2008; sono state avviate le procedure per la selezione del gestore finanziario; il bacino dei potenziali aderenti è costituito dal personale scolastico rappresentato da più di 1.100.000 lavoratori;
- con la Del. 6/2007 per il CCNL con il quale è stato istituito il Fondo “Perseo”, destinato ai lavoratori delle Regioni - Autonomie locali e della Sanità”; il bacino dei potenziali aderenti è costituito da oltre 1.250.000 lavoratori;

destinatari dei CCNL di adesione sia ormai un dato concreto, così come la compresenza di personale a tempo indeterminato e personale regolato con figure “di lavoro flessibile”, del resto piuttosto diffuse nel sistema privato (al Fondo Scuola “Espero” possono aderire anche i dipendenti delle Scuole private, paritarie e non; analoga è la situazione per i dipendenti della Case di cura private che possono aderire al Fondo “Perseo”).

Tale situazione ha già determinato l’esigenza di una disciplina diversificata, nell’ambito dei citati contratti collettivi e, conseguentemente, negli atti di costituzione dei Fondi e nei prospetti informativi per i potenziali iscritti, per quel che attiene alla possibilità di riscattare anticipatamente le quote capitalizzate di TFR e di avere su di esse anticipazioni dopo otto anni di attività lavorativa, ipotesi espressamente previste dallo stesso articolo 2120 del codice civile per i lavoratori privati, ma negate ai dipendenti pubblici per i quali il TFR ha un accantonamento “virtuale”, salvo per la quota versata nel Fondo Pensione²⁶.

Al di là degli effetti che l’attuale regime ha sulle adesioni ai Fondi, prospettiva sulla quale ci si sofferma in seguito, la Corte sottolinea l’esigenza di un’opportunità riflessione sul diverso trattamento di dipendenti pubblici e privati in un quadro, quello della previdenza complementare che dovrebbe essere comune e che implica un’attenzione ai limiti che l’attuale diversa regolamentazione presenta.

2.4. Il livello delle adesioni e dei rendimenti-le prospettive del sistema

Il livello delle adesioni costituisce il classico indicatore con il quale misurare il tasso di evoluzione della previdenza complementare anche se non va sottovalutata la situazione economica congiunturale che vive il Paese e che si riflette sui rendimenti nonché sul livello di adesioni.

Vanno quindi sottolineati i più recenti passi indirizzati a fornire ai potenziali iscritti elementi informativi chiari sulle prospettive della previdenza complementare.

Negli ultimi mesi del 2007, la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione ha ulteriormente definito il quadro di riferimento in materia di previdenza complementare.

In particolare, con delibera del 28 novembre 2007, la Commissione ha provveduto, ai sensi del decreto legislativo n. 252/2005, all’istituzione del Registro dei Fondi pensione costituiti quali persone giuridiche.

E’ stata, inoltre, adottata la deliberazione 31 gennaio 2008, “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, il cui scopo è di fornire alle

- con la Del.29/2007 per il CCNL con il quale è stato istituito il Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’ENAC e del CNEL²⁷; il bacino dei potenziale aderenti è costituito da oltre 270.000 lavoratori;
- con la Del. 5/2008, per il CCNL con il quale hanno aderito al Fondo “Perseo” il personale dei Comparti Regioni Autonomie locali e SSN, dei ruoli sanitario, personale, tecnico ed amministrativo ed il personale medico-veterinario che hanno sciolto la riserva precedentemente apposta.

Accanto ai predetti Fondi pubblici a dimensione nazionale, vanno considerati due Fondi, a dimensione territoriale.

Il primo è il fondo pensione dedicato ai lavoratori dipendenti della Regione Trentino Alto Adige (Laborfonds), costituito in forma di associazione il 2 aprile 1998, è stato autorizzato dalla COVIP all’esercizio delle attività il 19 aprile del 2000. Al 31 dicembre 2007 risultavano iscritti 110.000 lavoratori, dei quali circa 45.000 dipendenti da amministrazioni pubbliche locali.

Il secondo è il fondo pensione dedicato ai lavoratori dipendenti della Regione Valle d’Aosta (Fopadiva), istituito mediante apposito Accordo del 23 novembre 1998 ed autorizzato da COVIP all’esercizio delle attività nel luglio 2003. Possono iscriversi anche i lavoratori pubblici dipendenti dalle amministrazioni locali della Regione.

²⁶Ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c) del d.lgs.n. 124/1993, come modificato, in particolare, dal d.lgs. n. 47/2000.

forme pensionistiche complementari indicazioni per la predisposizione di stime delle prestazioni spettanti agli iscritti al momento del pensionamento. In tal modo, si intende porre gli interessati in condizione di effettuare una valutazione orientativa dell'integrazione pensionistica che possono percepire aderendo a forme di previdenza complementare.

2.4.1. Le "adesioni"

Per quanto attiene al livello delle adesioni, il dato più recente è quello fornito dalla COVIP nella relazione del Presidente COVIP del 27 febbraio 2008, "La crescita della previdenza complementare nel 2007", successiva alla relazione annuale per il 2006, presentata il 19 settembre 2007.

Nella citata Relazione, il Presidente di COVIP mette in evidenza che nonostante la fase di adeguamento sia stata completata in tempi molto ristretti e malgrado nella seconda parte dell'anno siano giunti segnali non incoraggianti dai mercati finanziari, sono stati comunque raggiunti risultati significativi circa l'incremento delle adesioni alle forme di previdenza complementare, specie con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato. Non va, tuttavia, sottaciuto come, nella raccolta delle adesioni, si siano riscontrati al fianco di risultati eccellenti, altri meno brillanti, determinando l'esigenza di approfondire le cause di tali differenze.

I dati forniti da COVIP mostrano che alla fine del 2008 il numero complessivo degli iscritti alle forme pensionistiche complementari supera i 4,5 milioni, con un aumento di oltre un milione e quattrocentomila unità, pari al 43 per cento rispetto al corrispondente dato di fine 2006. In particolare, il complesso delle adesioni dei lavoratori dipendenti del settore privato alle forme complementari supera i 3 milioni di aderenti. Si è, cioè, avuto un incremento delle adesioni in tale categoria pari a oltre un milione e 200.000 unità, quasi il 66 per cento in più rispetto al dato di fine 2006.

I Fondi pensione negoziali nel 2007 hanno complessivamente raccolto quasi 800.000 nuove adesioni, raggiungendo così i 2 milioni di iscritti, con un incremento del 64 per cento rispetto al corrispondente dato di fine 2006. Risulta, dunque, confermata la preponderanza di questo comparto della previdenza complementare per numero di aderenti rispetto alle altre tipologie di forme complementari.

Occorre evidenziare, al riguardo, che nell'anno che si è concluso si è registrato un ampliamento dal lato dell'offerta dei Fondi negoziali, con l'istituzione di nuove forme pensionistiche in quei settori in cui non erano ancora state attuate iniziative (coprendo, in tal modo, i lavoratori dipendenti di tutto il settore industriale, del settore agricolo e di buona parte del terziario).

Al riguardo, appare particolarmente interessante osservare l'ampia diversità nei tassi di adesione registrati dai singoli Fondi. Il quadro generale conferma la tendenza evidenziata negli anni passati circa il maggior successo dei Fondi aziendali o di gruppo rispetto ai Fondi di categoria.

La più elevata partecipazione riscontrata nei Fondi aziendali e di gruppo può agevolmente spiegarsi, in prima battuta, ove si consideri la maggiore possibilità di diffusione delle informazioni favorita dalla concentrazione dei lavoratori presso medesime realtà aziendali. I tassi di adesione, (cioè il rapporto tra il numero di iscritti e il bacino dei potenziali aderenti al fondo) in alcuni Fondi, (come in TELEMACO con oltre 65.000 iscritti totali), sfiora il 55 per cento e in altri fa riscontrare punte ben superiori all'80 per cento (come in FOPEN che accoglie quasi 46.500 iscritti). In alcuni casi ancora, si raggiunge l'intero bacino di riferimento (ad

esempio PREVIVOLO, che con più di 3.000 iscritti ha coperto totalmente il proprio bacino, QUADRI E CAPI FIAT, che ha superato i 12.000 iscritti e da FONDENERGIA che, registrando un tasso di adesione che sfiora l'87 per cento del bacino di potenziali aderenti, ha incrementato significativamente nel corso del 2007 il numero di iscritti superando le 42.000 unità).

Nei Fondi di categoria, anche per il 2007, nonostante la notevole crescita rispetto al 2006, la partecipazione resta in media più bassa. Si evidenzia, tuttavia, all'interno di tale insieme una diversità dei tassi di adesione. Valori particolarmente elevati si verificano specialmente nel caso di alcuni Fondi destinati ai settori industriali caratterizzati dalla presenza di imprese aderenti di maggiore dimensione.

In alcuni Fondi di categoria, che pure sono caratterizzati da bacini potenziali tra i più numerosi nel settore dei Fondi negoziali, si notano incrementi delle adesioni che superano il 50 per cento rispetto al dato di fine 2006. E' il caso di COMETA, che registra a fine 2007 un tasso di adesione del 47 per cento, sfiorando i 480.000 iscritti.

In altri, sia pure in presenza di un bacino di riferimento di minore entità, si riscontrano tassi di adesione ancora più elevati, come in PEGASO, che ha raggiunto gli oltre 30.000 iscritti, con un tasso di adesione del 68 per cento, o in GOMMAPLASTICA, che supera i 57.000 iscritti, con un tasso di adesione del 57 per cento.

In altri casi ancora, si raggiungono valori molto vicini a coprire l'intero bacino di riferimento come in FONCHIM, che ha superato i 160.000 iscritti. In altri Fondi con bacini meno cospicui di quest'ultimo, ma pur sempre tra i più numerosi nell'insieme dei Fondi di categoria, si riscontrano tassi di adesione più bassi, pari a circa il 20 per cento, peraltro, in alcuni di questi, come per esempio nel caso di COOPERLAVORO, che ha oltre 64.000 iscritti, sono stati registrati tassi di crescita molto elevati.

Più bassi, anche inferiori al 10 per cento, sono, invece, i tassi di adesione in alcuni Fondi rivolti al settore terziario. Nella fattispecie si tratta di Fondi contraddistinti da bacini potenziali di iscritti particolarmente ampi ma anche dalla notevole frammentazione della struttura produttiva. In tale ambito, ancorché il tasso di adesione resti ancora contenuto, appare apprezzabile il risultato raggiunto nel settore del commercio da FONTE, dove il numero di nuovi iscritti supera le 100.000 unità, con un incremento percentuale rispetto al dato di fine 2006 piuttosto considerevole (oltre il 400 per cento).

La COVIP ritiene che per i Fondi aventi a riferimento bacini di potenziali aderenti molto ampi e frammentati, per via della dimensione delle aziende datrici di lavoro, potrebbe essere proficuo ipotizzare anche un decentramento dei Fondi organizzati su base nazionale in maniera di consentire una più vasta partecipazione.

Anche le iniziative previdenziali avviate su base territoriale (LABORFONDS, SOLIDARIETA' VENETO, FOPADIVA) si sono dimostrate particolarmente utili e hanno raccolto buoni risultati in termini di adesioni proprio in virtù del radicamento sul territorio che ha loro consentito di raggiungere più facilmente i potenziali aderenti.

Anche l'osservazione dei dati relativi ai Fondi pensione aperti consente di rilevare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori dipendenti. Tali Fondi registrano nel 2007 più di 300.000 nuovi aderenti, raggiungendo così, alla fine dell'anno, i 745.000 iscritti.

In particolare si quadruplicano, rispetto al 2006, le adesioni a tali forme previdenziali da parte dei lavoratori dipendenti, registrandosi nel 2007 più di 240.000 nuovi aderenti, per un totale di quasi 330.000 iscritti.

Gli iscritti tra i lavoratori autonomi sono pari a circa 420.000 unità, con un incremento del 17 per cento rispetto al dato di fine 2006. Al riguardo, occorre sottolineare che, ancorché lo sforzo di raccolta da parte dei Fondi aperti abbia riguardato maggiormente il comparto del lavoro dipendente, una positiva risposta alla campagna informativa volta a promuovere le adesioni alla previdenza complementare può essere riscontrata anche tra i lavoratori autonomi, pur non fruendo essi del TFR.

Gli iscritti ai Piani Individuali di Previdenza - PIP “nuovi” (ovvero adeguati alla nuova normativa di settore) risultano essere 480.000. Va tuttavia considerato che tali PIP sono costituiti sia da quelli istituiti ex-novo in occasione della riforma, sia da PIP di antecedente istituzione che hanno poi provveduto agli adeguamenti richiesti dalla nuova disciplina. Circa un terzo degli iscritti sono soggetti che già aderivano a questa seconda categoria di PIP e, pertanto, non possono considerarsi come addizionali al nòvero degli aderenti alla previdenza complementare.

Degli aderenti ai PIP “nuovi”, più del 60 per cento risultano essere lavoratori dipendenti, a conferma dell’interesse riservato anche da parte di tali forme complementari nei confronti di questa categoria di lavoratori.

Con riferimento ai PIP, è opportuno, comunque, tenere presente che l’andamento delle adesioni nel 2007 può essere stato condizionato dal più impegnativo processo di adeguamento, anche sotto il profilo della struttura dei costi, che ha interessato tali forme e, per alcune, ritardato l’ingresso nel mercato.

La COVIP nella sua relazione del 27 febbraio 2008, conduce, altresì, un’analisi degli iscritti sotto il duplice profilo della suddivisione per fasce di età e genere e dal punto di vista della distribuzione sul territorio.

La scomposizione per area geografica conferma la prevalenza della partecipazione nelle regioni del nord del Paese (che annoverano nell’insieme il 63 per cento degli aderenti). Si tratta di un riflesso delle diverse condizioni lavorative ed economiche che caratterizzano le aree geografiche del Paese.

Sotto l’aspetto della distribuzione per genere, costituisce un elemento interessante il fatto che, in tutte le aree geografiche individuate, in termini percentuali l’incremento delle adesioni registrate nel 2007 sia maggiore per le donne piuttosto che per gli uomini.

Il fattore di maggiore interesse e novità proviene senz’altro dalla valutazione delle adesioni sotto il profilo della distribuzione per fasce di età. Infatti, da tale punto di vista, il quadro mostra un miglioramento in relazione alle adesioni raccolte tra le generazioni più giovani; miglioramento più rilevante di quello riscontrabile nelle fasce di età più mature. Tale fenomeno si rinviene in misura quasi identica tra uomini e donne. Ne consegue, allora, una maggiore presenza dei giovani tra gli aderenti ai Fondi pensione negoziali in rapporto alla situazione registrata prima dell’introduzione della riforma. Si tratta di una variazione positiva che interessa in maniera più marcata gli iscritti con età compresa tra i 20 e i 35 anni.

Aree di aderenti finora non pienamente intercettate dalle forme previdenziali di II pilastro (in particolare le donne e le fasce più giovani della popolazione) stanno, quindi, attualmente riguadagnando terreno nella direzione di una maggiore consapevolezza rispetto al proprio bisogno previdenziale e, conseguentemente, nella costruzione di un futuro previdenziale più sicuro.

Ai fini della massima attualizzazione della situazione delle adesioni, si ricostruisce nella Tabella che segue, il “percorso” da fine 2006 a fine marzo 2008, per tutte le tipologie di “Fondi”, con l’incidenza percentuale delle variazioni 2007/2006 e marzo 2008/dicembre 2007.

Adesioni totali alle forme pensionistiche complementari²⁷ (fonte COVIP)

	31.3.2008	31.12.2007	31.12.2006	Var.mar.2008 Dic.2007	Var. 2007/2006
Fondi pens. negoziali	2.015.419	1.988.639	1.219.372	1,3%	63,1%
di cui LDSP ²⁸	1.875.118	1.859.051	1.095.546	1,3%	69,0%
Fondi pens. Aperti di cui LDSP ²⁹	765.918	745.944	440.486	2,7%	69,3%
	356.723	338.869	83.585	5,3%	305,4%
Nuovi PIP	528.967	486.147	-	8,8%	
di cui LDSP	323.439	295.895	-	9,3%	
Vecchi PIP ³⁰	700.000	700.000	876.000		
di cui LDSP	300.000	300.000	375.000		
Fondi pens. preesist. ³¹					
di cui LDSP	650.000	650.000 ³³	649.519		
	550.000 ³²	550.000 ³⁴	550.000		
Totali iscritti	4.660.304	4.570.730	3.185.377	2%	43,5%
di cui LDSP	3.375.280	3.305.732	2.104.131	2,1%	57,1%
Tasso di adesione LDSP ³⁵	27,7%	27,1%	17,2%		
Tasso di adesione LDSP (solo FPN autorizzati a fine 2006 e FPP) ³⁶	31,3%	31,0%	21,4%		

2.4.2. I “rendimenti”

Per quanto attiene ai Rendimenti dei Fondi Pensione, va detto che essi hanno risentito della congiuntura che caratterizza i mercati finanziari. Si registra quindi la prosecuzione della tendenza al ribasso rilevata dalla metà del 2007.

Al 31 marzo 2008, rispetto al 31 dicembre 2007, i Fondi pensione negoziali indicano un rendimento medio negativo del -2,7 per cento, di circa 4 punti inferiore al tasso di rivalutazione del TFR, pari all'1 per cento.

Per i Fondi aperti il risultato è peggiore: -5,4 per cento.

Questi sono i risultati medi registrati su tutto il “Panel” dei Fondi, ma la situazione si diversifica nettamente se si prendono in considerazione le diverse configurazioni dei Fondi multi comparto.

In questo caso emerge, infatti, nell'ambito dei Fondi negoziali, la migliore posizione dei Fondi dei Comparti garantiti³⁷, che registrano un incremento dell'1,3 per cento ed i migliori

²⁷ Dati riferiti agli iscritti totali segnalati dalle forme pensionistiche complementari, comprensivi pertanto anche delle adesioni realizzate secondo modalità tacite, con l'esclusione peraltro di quelle relative a FONDINPS.

²⁸ LDSP: lavoratori dipendenti del settore privato.

²⁹ Per i fondi pensione aperti e per i PIP si è ipotizzato che tutti gli aderenti lavoratori dipendenti facciano riferimento al settore privato.

³⁰ Le ultime rilevazioni sono riferite a fine 2007. Vi sono rettifiche rispetto ai dati diffusi in precedenza.

³¹ i dati fanno riferimento esclusivamente agli iscritti attivi; non si tiene conto, pertanto, degli iscritti non versanti e dei differiti.

³² dati stimati

³³ dati stimati

³⁴ dati stimati

³⁵ percentuale calcolata come rapporto tra i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme pensionistiche complementari e il totale dei lavoratori dipendenti del settore privato (stimato, sulla base di informazioni ISTAT e INPS, in circa 12,2 milioni di unità)

³⁶ percentuale calcolata come rapporto tra i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti ai fondi pensione negoziali autorizzati a fine 2006 e ai fondi pensione preesistenti e il bacino dei potenziali iscritti. Il dato relativo al bacino dei potenziali iscritti ai fondi pensione negoziali (7 milioni) include alcune revisioni di stima rispetto ai dati diffusi in passato ed esclude le estensioni contrattuali avvenute nel 2007 (circa 220 mila lavoratori); il dato relativo al bacino dei potenziali iscritti ai fondi pensione preesistenti è stimato pari a 630.000 unità, in lieve decremento rispetto a fine 2006.